



Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso

Roma, 01 giugno 2005

OGGETTO: Imposta di bollo su atti e documenti delle Università.

Alcune Università degli studi hanno sollecitato la scrivente a specificare il trattamento, ai fini dell'imposta di bollo, riservato agli atti e documenti diretti o rilasciati dalle Università di seguito elencati:

1. domanda di laurea;
2. diploma di laurea;
3. diploma di abilitazione alla professione di dottore commercialista, di ragioniere e perito commerciale;
4. duplicato dei diplomi di cui ai punti 2 e 3;
5. certificato di iscrizione a corsi universitari;
6. certificato di carriera scolastica;
7. certificato di laurea;
8. certificato di riscatto;
9. certificati sostitutivi dei diplomi di abilitazione alla professione di dottore commercialista, di ragioniere e perito commerciale;
10. domanda di immatricolazione e di iscrizione;
11. domanda di ricognizione della qualità di studente;
12. domanda di congedo per altre università;
13. domanda di rinuncia agli studi;
14. domanda di duplicato del libretto universitario;
15. domanda di ammissione ed iscrizione a corsi di perfezionamento (art.6, legge n.341/1990);
16. domanda di ammissione ai corsi master (D.M. n.509/1999);

17.domanda di partecipazione alle prove obbligatorie selettive e non selettive, per l'iscrizione a vari corsi di laurea;

18.domanda di restituzione del diploma di studi medi superiori a seguito di decadenza dalla qualità di studente.

In proposito, si richiama l'articolo 1 della tariffa, parte I annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che include tra gli atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine anche i “...*certificati, estratti di qualunque atto e documento e copie dichiarate conformi all'originale ...*” rilasciati da pubblici ufficiali.

Per costante giurisprudenza la qualifica di pubblico ufficiale è riconosciuta al dipendente di Università munito di potestà certificativa (Cassazione penale 28 maggio 1997, n. 4995); i certificati, gli atti e gli estratti – comprese le copie dichiarate conformi all'originale - rilasciati dalle Università sono pertanto soggetti all'imposta di bollo nella misura di Euro 14,62.

In relazione alle domande inoltrate alle Università, si richiama l'articolo 3 della tariffa, secondo cui l'imposta di bollo è dovuta nella misura di Euro 14,62 a foglio per “...*istanze, petizioni, ricorsi... diretti agli uffici... dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni... degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili*” (cfr. nota n. 290483 del 5 maggio 1981 – Direzione Generale delle Tasse e II. II. sugli Affari).

Gli articoli della tariffa citati devono essere coordinati con le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 854 del 23 dicembre 1976, convertito dalla legge 21 febbraio 1977, n. 36, che individua gli atti e documenti delle Università soggetti all'imposta di bollo, secondo cui “*Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, la frequenza ed esami nelle scuole ed istituti secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitari comprese le pagelle,*

gli attestati, i diplomi e documentazione similari rilasciate dalle scuole ed università medesime”.

Il legislatore ha altresì previsto l'esenzione dall'imposta per *“gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare”* (articolo 7, comma 5, della legge 29 dicembre 1990 n. 405).

L'esenzione non è stata estesa anche alle domande e ai documenti relativi all'istruzione universitaria di cui al citato secondo comma dell'articolo 2 del decreto legge n. 854 del 1976.

Con successivi provvedimenti, l'importo in misura fissa dell'imposta di bollo è stato elevato e, da ultimo, è stato stabilito in Euro 14,62 – a decorrere dal 1° giugno 2005 - con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005, emanato in attuazione alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Dalle norme richiamate discende che le domande e i documenti elencati dal numero 1 al numero 16 sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio.

Con riferimento alla domanda di partecipazione alle prove obbligatorie selettive e non selettive per l'iscrizione a vari corsi di laurea (n. 17) e alla domanda di restituzione del diploma di studi medi superiori a seguito della decadenza della qualità di studente (n. 18) si evidenzia che tali istanze non sono finalizzate né all'ottenimento di un provvedimento amministrativo né al rilascio di certificati o copie.

Dette richieste, invero, sono dirette rispettivamente a partecipare ad una prova obbligatoria (che non comporta l'automatica iscrizione ad una facoltà universitaria) nonché alla restituzione del diploma di studi medi superiori.

Le domande di cui ai punti 17 e 18 non rientrano, pertanto, tra i documenti individuati all'articolo 3 della tariffa, parte I dell'imposta di bollo e, di conseguenza, non sono soggette all'imposta.

Inoltre, è il caso di rammentare che a norma dell'articolo 5 del d.P.R. 642 del 1972, “...per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l' ha rilasciata”. Le copie conformi rilasciate dalle Università e le relative domande sono, quindi, soggette all'imposta di bollo ai sensi degli articoli 3 e 4 della tariffa allegata al citato d.P.R. n. 642 del 1972.

Invece, nel caso di rilascio di copie senza dichiarazione di conformità non è dovuta l'imposta di bollo.

Infine, per dissipare i dubbi manifestati sul trattamento delle richieste di accesso agli atti delle Università, inoltrate ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la scrivente fa presente che - come precisato, nella risoluzione n. 151 del 5 ottobre 2001 - l'istanza di accesso ai documenti amministrativi non è soggetta all'imposta di bollo, non solo quand'essa è finalizzata all'esame degli atti, ma anche nel caso in cui il soggetto che vi abbia interesse chiede copia semplice (senza dichiarazione di conformità) dei documenti amministrativi.